



ORDINANZA N. 22 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota, acquisita in data 15 aprile 2020, a firma dell'avv. Mario Procaccini, in nome e per conto del dr Antonio D'Amato, proprietario di una porzione del più ampio complesso denominato Villa Gallotti, corrispondente all'edificio denominato "Chalet" nonché delle ulteriori aree pertinenziali all'immobile costituite da terrazzi, giardino ed aree scoperte, il tutto ubicato in Napoli, alla via Posillipo, 54, veniva segnalato lo stato di pericolo del costone tufaceo a picco sul mare, posto in località Baia del Cenito e, precisamente, sul lato ovest della medesima baia;

TENUTO CONTO che, in data 5 maggio u.s., personale dipendente della Scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, si è recato in sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi in relazione a quanto segnalato;

ATTESO che all'esito del sopralluogo, condotto da personale dipendente di questa AdSP, è stato rilevato quanto segue, come risulta da verbale n. 139 del 5 maggio 2020:

1. il costone è interamente sottostante la particella 389 - catastalmente corrispondente al terrazzo pertinenziale della proprietà D'Amato (p.lla 388);
2. nell'ambito del sopralluogo si è potuto verificare che il costone presenta diverse crepe e fratturazioni della roccia sulla quale, tra l'altro poggia un arco di sostegno del terrazzo pertinenziale alla proprietà D'Amato, con pericolo di caduta massi e conseguenziale cedimento del terrazzo stesso, come peraltro segnalato con la nota del 15.04.2020;
3. il costone in argomento sovrasta, da una altezza di circa 15 mt, la p.lla n. 1540,



corrispondente al banco tufaceo posto al livello del mare, di proprietà demaniale marittima dello Stato, confinante sul lato sud con con proprietà privata (grotta di ampie dimensioni adibita a rimessaggio nautico della soc. Marina Baia del Cenito).

VISTA la nota prot. n. 10652 del 12.05.2020, con la quale questa AdSP ha diffidato la proprietà del costone pericolante ad eseguire *ad horas* i lavori di messa in sicurezza dello stesso al fine di eliminare lo stato di pericolo;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, procedere all'interdizione delle aree e dei beni d.m. oggetto della presente ordinanza ovvero del banco tufaceo posto al livello del mare ed individuato nel SID (Sistema Informativo Demanio) con la p.lla 1540;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il bene demaniale marittimo, costituito dal banco tufaceo posto a livello del mare, ubicato in Napoli, e precisamente in località Baia del Cenito, individuato nell'allegato stralcio cartografico SID con la p.lla 1540, sottostante la proprietà privata, oggetto della diffida AdSP prot. n. 10652 del 12.05.2020 , è interdetto fino ad avvenuta eliminazione dello stato di pericolo.

E' vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli, l'effettuazione di qualsiasi attività, all'infuori delle eventuali attività di ripristino delle condizioni di sicurezza del sito in questione.

Art.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art.3


I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti da qualsiasi attività posta in essere nell'area interdetta, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 12.05.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO



Scala: 267 (Stile: 1:1000)

Google Maps



Immagini ©2020 Google, Dati cartografici ©2020 5 m